



IL TRIBUNALE DI AREZZO

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Simone Salcerini	Presidente
Dott. Carlo Breggia	Giudice
Dott. Paolo Masetti	Giudice Rel. Est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3714 del R.G.A.C. per l'anno 2012, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11.7.2013, con concessione alle parti di termine il deposito di note sino al 30.9.2013 e per il deposito di repliche sino al 30.10.2013, vertente

TRA

AVV. SILVIA TERRACCIANO, clettivamente domiciliata in Arezzo, Via Francesco Petrarca n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo Buricchi, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 l.f., valevole anche per il presente giudizio;

ricorrente

E

EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari Prof.ssa Daniela Saitta, Avv. Francesca Pace e Dott. Gianluca Vidal, domiciliata *ex lege* presso la cancelleria del Tribunale, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Guido, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

resistente

OGGETTO: opposizione ex art. 98 l.f.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'Avv. Silvia Terracciano introduceva il presente giudizio esponendo:

- di avere presentato, in data 27.10.2011, istanza per l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di Eutelia s.p.a. del proprio credito complessivo di € 138.965,24, di cui € 79.973,69 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed € 58.991,55 in via

ve

R



chirografaria, derivante da prestazioni di assistenza legale svolte a favore di Bull Italia s.p.a., società confluita in Eunics s.p.a. e successivamente in Eutelia;

- che il credito era stato ammesso solo in misura pari ad € 18.692,96 al lordo della ritenuta d'acconto in via privilegiata, oltre IVA e Cassa in chirografo condizionatamente all'utile riparto del credito principale, con rigetto della residua pretesa trattandosi di credito prescritto ex art. 2956 c.c.;

- che l'eccezione di prescrizione formulata dai Commissari Straordinari nel progetto di stato passivo era generica, non precisando né i crediti che ne sarebbero stati colpiti né il tipo di prescrizione eccepita (ordinaria o presuntiva);

- che, ove riferita a prescrizione presuntiva, l'eccezione avrebbe dovuto considerarsi superata dalla ammissione della mancata estinzione del debito, implicita nella contestazione del *quantum* parimenti leggibile nella proposta di ammissione; mentre, ove riferita a prescrizione ordinaria, l'eccezione avrebbe dovuto ritenersi infondata, salvo che per minima parte dei crediti (€ 1.241,09), per la quale la ricorrente aveva ridotto la propria domanda;

- che inoltre il Giudice delegato, nel provvedimento di ammissione, aveva qualificato autonomamente la prescrizione eccepita dei Commissari come presuntiva, ex art. 2956 c.c., con ciò violando l'art. 112 c.p.c., laddove, attesa la genericità dell'espressione utilizzata, avrebbe dovuto limitarsi a prendere in esame l'eccezione estintiva decennale.

In virtù di quanto sopra, proponeva opposizione avverso il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo, chiedendo ammettersi il complessivo credito di € 137.724,15 di cui € 79.089,73 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed € 58.534,42 in via chirografaria.

Si costituiva in giudizio, sia pur tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 99, comma 6, l.f., Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza indicata in epigrafe, con termine per lo scambio di memorie.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Nel progetto di stato passivo predisposto dai Commissari, secondo quanto riportato da parte opponente, era contenuta la seguente proposta con riferimento all'istanza avanzata dall'Avv. Terracciano: *"Si ammette per Euro 4.536,20 al lordo della ritenuta d'acconto per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. oltre IVA, Cassa di previdenza e spese in chirografo, condizionatamente all'utile riparto del credito principale. Si ammette per euro 6.849,16 al lordo della ritenuta d'acconto per diritti ed onorari in chirografo, oltre IVA, Cassa di Previdenza e spese condizionatamente all'utile riparto del credito principale, escluso*

2



privilegio in quanto diritti ed onorari relativi a prestazioni rese oltre l'ultimo biennio dal termine della prestazione. Esclusi maggiori importi in quanto ricalcolati gli onorari ai minimi secondo il tariffario forense. Esclusi maggiori importi in quanto relativi a crediti prescritti".

Ora, dal tenore della proposta, da leggersi avendo presente il tipo di domanda avanzata dalla ricorrente (relativa ad una serie di crediti riferiti ai singoli incarichi di assistenza legale ricevuti società), si comprende che vi è una parte dei crediti indicati che i Commissari hanno ritenuto prescritta (a questi deve ricondursi l'espressione finale "*Esclusi maggiori importi in quanto relativi a crediti prescritti*") ed un'altra parte (quella oggetto della proposta di ammissione) per la quale si è proceduto a riduzione del *quantum* tramite ricalcolo dei compensi ai "minimi tariffari" (questo è logicamente il senso della locuzione "*Esclusi maggiori importi in quanto ricalcolati gli onorari ai minimi secondo il tariffario forense*" che immediatamente segue l'indicazione dei crediti da ammettere in privilegio ed in chirografo).

Dunque, non può ritenersi che la contestazione sul *quantum* (riferita ad una parte soltanto dei crediti vantati) implichi ammissione della mancata estinzione del debito relativo agli altri crediti per i quali è stata sollevata eccezione di prescrizione, non essendo pertinente, in questo caso, il richiamo al principio generale affermato in materia dalla Cassazione (cfr., ad es., la sent. 14927/2010: "*L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso*"), stante la diversità dei crediti oggetto, rispettivamente, di contestazione sul *quantum* e di eccezione di prescrizione.

Quanto poi alla censura di genericità di tale ultima eccezione, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto precludere al Giudice delegato la qualificazione della prescrizione come presuntiva, corre l'obbligo di ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l'eccezione di prescrizione può essere proposta senza l'impiego di formule sacramentali e senza il riferimento a precisi dati normativi (Cass. 11474/1993, 4199/1987, 1165/1985). È vero che, ove in giudizio venga sollevata genericamente l'eccezione di prescrizione, il giudice deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva e non può prendere in esame la prescrizione presuntiva eventualmente verificatasi, attesa l'incompatibilità ontologica esistente fra i due tipi di prescrizione (Cass. 1248/1994). Ma è anche vero che, pur in assenza – come detto – dell'esatta indicazione della norma, il giudice può individuare il tipo di prescrizione



eccepita ricavando tale dato da altre difese della parte o da altri elementi di natura logica, ad esempio dal fatto che la prescrizione estintiva non era ancora maturata (Cass. 5220/1998, 16843/2005).

Ora, proprio seguendo tale insegnamento, può senz'altro desumersi che la prescrizione che i Commissari intesero eccepire sia stata quella presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c.. Ed allo scopo non è necessario attingere informazioni dalla "memoria" depositata da parte resistente nel presente giudizio, come doc. 4 del proprio fascicolo (documento prodotto oltre il termine preclusivo sancito dall'art. 99, comma 7, l.f. e comunque carente di sottoscrizione dei Commissari, oltre che di una qualunque attestazione di deposito tra gli atti del procedimento di verifica dei crediti). E' sufficiente, infatti, considerare che – a parte l'unico, esiguo, credito di € 826,66 di cui al punto 7 dell'istanza di insinuazione, oggetto di successiva rinuncia – tutti gli altri crediti, per un totale superiore ai 130.000,00 euro, non si erano evidentemente estinti per prescrizione ordinaria alla data di presentazione dell'istanza (27.10.2011), essendo sorti entro il decennio anteriore (anche il credito di cui al punto 11 dell'istanza, citato dalla ricorrente, maturava infatti oltre il 27.10.2001, nel maggio 2002, e non il 20 febbraio 2001 così come erroneamente indicato in ricorso).

Pertanto, è del tutto logico ed intuitivo che, eccependo la prescrizione della più gran parte dei crediti di natura professionale vantati dall'interessata, i Commissari abbiano inteso riferirsi alla prescrizione presuntiva.

Ne consegue che nessuna autonoma ed unilaterale iniziativa ha assunto il Giudice delegato, il quale nel provvedimento di ammissione ha semplicemente espresso una qualificazione giuridica già implicita nella proposta dei Commissari.

Peraltro, va anche osservato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è consentita, in ogni caso, la formulazione (da parte del curatore o commissario che dir si voglia) di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, e dunque ben sarebbe stato possibile per i Commissari di Eutelia opporre anche direttamente e per la prima volta in questa sede la prescrizione presuntiva.

Come noto, tale tipo di prescrizione consiste in una presunzione legale *juris tantum* con limitata possibilità di prova contraria. Essa è in particolare superabile o con l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione da parte dello stesso soggetto che ha opposto la prescrizione, ovvero con il deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio per accertare se si sia verificata l'estinzione.

Pe

4

Pe



Ora, esclusa l'esistenza, nella fattispecie, di un'ammissione dei Commissari in merito alla mancata estinzione del debito, anche l'istanza di deferimento del giuramento decisorio avanzata dalla ricorrente non può essere accolta.

Difatti, pur concordando questo Tribunale sulla possibilità di deferire al curatore fallimentare (o commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria) il giuramento nella forma *de scientia* anziché *de veritate* (potendo il giuramento avere ad oggetto solo la conoscenza che questi abbia dell'estinzione dell'obbligazione e non direttamente la circostanza dell'estinzione, fatto estraneo all'organo della procedura), nel caso specifico, nonostante il difensore della ricorrente qualifichi il giuramento come "*de scientia*", la formula espressa nel ricorso concerne a ben vedere un giuramento *de veritate* ("*vero che Eutelia S.p.A. ha estinto mediante pagamento i crediti...*"). Come ricordato, il giuramento *de scientia* (o *de notitia*) è quello deferito sulla conoscenza che la parte abbia di un fatto altrui; la formula giuratoria deve puntualmente rispecchiare questo peculiare contenuto e perciò deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in modo che il giurante, ripetendola, affermi o neghi non già un fatto, ma la conoscenza che egli ne abbia, perché soltanto questa, per l'appunto, costituisce l'oggetto del giuramento.

In definitiva, non ricorrono le condizioni per ritenere superata o superabile l'eccezione di prescrizione sollevata dai Commissari, che risulta inappuntabile sulla base degli atti, avuto riguardo alla data di decorrenza della prescrizione ex art. 2956 c.c. individuabile per ciascuno dei crediti vantati. Il ricorso, per l'effetto, deve essere rigettato.

La complessità e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Arczzo, 6-3-2014

Il Giudice Rel. Est.

Paolo Masetti

Il Presidente

[Signature]

Deposito in Tribunale di Arczzo il 06/03/2014

[Signature]
TRIBUNALE DI ARCZZO
CANCELLERIA